

Esercizio dei diritti da parte degli interessati

Relatrice: Roberta Pacetti



Art. 15, par. 1 RGPD

ACCOUNTABILITY

```
graph TD; A([ACCOUNTABILITY]) --> B[PRIVACY BY DESIGN]; A --> C[PRIVACY BY DEFAULT];
```

The diagram illustrates the concept of Accountability under Article 15, paragraph 1 of the General Data Protection Regulation (RGPD). A central white oval labeled 'ACCOUNTABILITY' is connected by arrows to two white rounded rectangles below it: 'PRIVACY BY DESIGN' on the left and 'PRIVACY BY DEFAULT' on the right.

PRIVACY BY DESIGN

PRIVACY BY DEFAULT

Art. 12 RGPD

Art. 15 RGPD

Artt. da 16 a 22 RGPD

Linee guida sui diritti degli interessati – Diritto di accesso adottato il 23 marzo 2023

Art. 15, par. 1 RGPD

Consente all'interessato di ottenere dal titolare:

- ❖ la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati;
- ❖ l'accesso ai dati personali ;
- ❖ l'accesso alle informazioni relative al trattamento.

Art. 15, par. 1 RGPD

- a) le finalità del trattamento;
- b) le categorie di dati personali in questione;
- c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
- d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
- e) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;
- f) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;
- g) qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;
- h) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'[articolo 22](#), paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.

Art. 15, par. 1, lett. c)

L'interessato ha diritto d ottenere dal titolare informazioni relative a:

«i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali».

Sentenza I sez. Corte di Giustizia dell'UE del 12 gennaio 2023 - causa C-154/21

nell'esercizio del diritto di accesso ai sensi dell'articolo 15 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR), agli interessati deve essere fornito, di norma, il nome dei destinatari dei dati a cui sono stati comunicati i loro dati personali, a meno che non sia impossibile identificare i destinatari specifici o se la richiesta è manifestamente infondata o eccessiva ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 5, del GDPR.

Ai sensi dell'art. 15, par. 1, lett. h)

L'interessato ha diritto d ottenere dal titolare informazioni relative a:

l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'art. 22, paragrafi 1 e 4, dovranno essere fornite informazioni significative al destinatario del trattamento sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze derivanti per l'interessato da tale trattamento.

ALTRI DIRITTI DELL'INTERESSATO

Artt. da 16 a 22 RGPD

- art. 16 diritto di rettifica;
- art. 17 diritto alla cancellazione (diritto all'oblio);
- art. 18 diritto alla limitazione del trattamento;
- art. 20 diritto alla portabilità dei dati;
- art. 21 diritto di opposizione;
- art. 22 processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione

DIRITTO DI RETTIFICA (ART. 16)

L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l'interessato ha diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti anche fornendo una dichiarazione integrativa.

Provv.to Garante del 24.11.22 doc. web 9832979

ART. 17

Diritto alla cancellazione (diritto all'oblio)

1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti:

- a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati;
 - b) l'interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), e se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento;
 - c) l'interessato si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2;
 - d) i dati personali sono stati trattati illecitamente;
 - e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo giuridico previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento
 - f) i dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società dell'informazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1.
-

ART. 18

Diritto di limitazione di trattamento

1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi:
 - a) l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare l'esattezza di tali dati personali;
 - b) il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo;
 - c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
 - d) l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato.
-

Considerando 67 RGPD

Le modalità per limitare il trattamento dei dati personali potrebbero consistere, tra l'altro, nel trasferire temporaneamente i dati selezionati verso un altro sistema di trattamento, nel rendere i dati personali selezionati inaccessibili agli utenti o nel rimuovere temporaneamente i dati pubblicati da un sito web. Negli archivi automatizzati, la limitazione del trattamento dei dati personali dovrebbe in linea di massima essere assicurata mediante dispositivi tecnici in modo tale che i dati personali non siano sottoposti a ulteriori trattamenti e non possano più essere modificati. Il sistema dovrebbe indicare chiaramente che il trattamento dei dati personali è stato limitato.

ART. 20

Diritto alla portabilità dei dati

L'interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti qualora:

- ❖ il trattamento si basi sul consenso ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), o su un contratto ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b);
- ❖ il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati

ART. 21

Diritto di opposizione

L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni. Il titolare del trattamento si astiene dal trattare ulteriormente i dati personali salvo che egli dimostri l'esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

MODALITA' E TERMINI PER FORNIRE RISCONTRO

Art. 12

3. Il titolare del trattamento fornisce all'interessato le informazioni relative all'azione intrapresa riguardo a una richiesta ai sensi degli articoli da 15 a 22 senza ingiustificato ritardo e, comunque, al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta stessa. Tale termine può essere prorogato di due mesi, se necessario, tenuto conto della complessità e del numero delle richieste. Il titolare del trattamento informa l'interessato di tale proroga, e dei motivi del ritardo, entro un mese dal ricevimento della richiesta. Se l'interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, le informazioni sono fornite, ove possibile, con mezzi elettronici, salvo diversa indicazione dell'interessato.

4. Se non ottempera alla richiesta dell'interessato, il titolare del trattamento informa l'interessato senza ritardo, e al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta, dei motivi dell'inottemperanza e della possibilità di proporre reclamo a un'autorità di controllo e di proporre ricorso giurisdizionale.

MODALITA' E TERMINI PER FORNIRE RISCONTRO

Art. 12

1. Il titolare del trattamento adotta misure appropriate per fornire all'interessato tutte le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 e le comunicazioni di cui agli articoli da 15 a 22 e all'articolo 34 relative al trattamento in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro, in particolare nel caso di informazioni destinate specificamente ai minori. Le informazioni sono fornite per iscritto o con altri mezzi, anche, se del caso, con mezzi elettronici. Se richiesto dall'interessato, le informazioni possono essere fornite oralmente, purché sia comprovata con altri mezzi l'identità dell'interessato.

MODALITA' E TERMINI PER FORNIRE RISCONTRO

Art. 15

3. Il titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento. In caso di ulteriori copie richieste dall'interessato, il titolare del trattamento può addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se l'interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, e salvo indicazione diversa dell'interessato, le informazioni sono fornite in un formato elettronico di uso comune.

4. Il diritto di ottenere una copia di cui al paragrafo 3 non deve ledere i diritti e le libertà altrui.

Art. 15, par. 3

Sentenza I Sez. della Corte di Giustizia dell'UE del 4 maggio 2023- causa C-487/21

il diritto dell'interessato ad ottenere una riproduzione fedele dei suoi dati personali, intesi in senso ampio, che siano oggetto di operazioni qualificabili come trattamento. Inoltre, la sentenza precisa che il termine «copia» non si riferisce a un documento in quanto tale, ma ai dati personali che esso contiene e che devono essere completi. La copia deve quindi contenere tutti i dati personali oggetto di trattamento.

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

